



Infortuni e Malattie professionali

Prof. Ing. Eugenio Lucchesini

Infortuni

Definizione

Con il termine **“infortunio”** si intende, in generale, un qualsiasi accadimento che abbia avuto conseguenze fisiche o psichiche sull'uomo.

Con il termine **“infortunio sul lavoro”** si intende un accadimento, avvenuto durante lo **svolgimento** dell'attività lavorativa o comunque sul **luogo di lavoro**, dal quale sia derivato un danno al lavoratore.

Chi informare?

Immediatamente il Datore di lavoro, che a sua volta deve darne comunicazione all'INAIL.

Infortunati

Infortunio sul lavoro INAIL 2018 è un incidente che avviene in occasione dell'attività lavorativa che va ben oltre il concetto di durante l'orario di lavoro o sul posto di lavoro, in quanto in esso vengono ricomprese tutte quelle situazioni anche ambientali, nelle quali il lavoratore può essere a rischio di incidenti e quindi di infortunio.



3

Infortunati

L'infortunio INAIL, è un sinistro coperto dall'assicurazione obbligatoria e che prevede risarcimento, retribuzione indennità sostitutiva in caso di incidente violento dal quale derivi inabilità temporanea o permanente sino alla morte del lavoratore.

Nel concetto di infortunio sul lavoro INAIL, rientrano gli incidenti causati da agenti aggressivi esterni tali da provocare danneggiamenti all'integrità psico-fisica del lavoratore come:

- **Intossicazione da sostanze tossiche**
- **Sforzi muscolari eccessivi e/o traumatici**
- **Affezioni biologiche (virus) virus**

Inoltre l'INAIL ricomprende anche tutti gli eventi che possono minare la salute del lavoratore durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, quindi durante l'orario di lavoro e sul posto di lavoro ma anche gli eventi con rapporto indiretto di causa effetto, tra l'incidente che causa l'infortunio e l'attività lavorativa svolta.



4

Infortuni

Cosa deve fare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro ?

Il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro deve comunicare immediatamente l'incidente al datore di lavoro che deve inviarlo subito al Pronto Soccorso.

Il pronto soccorso a seguito della visita medica rilascia il primo certificato medico che deve essere trasmesso dal lavoratore al datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve obbligatoriamente presentare per via telematica il nuovo modello denuncia infortunio sul lavoro INAIL, nel caso in cui i giorni di prognosi dovessero superare i 3 giorni oltre la giornata in cui si è verificato l'incidente.



5

Infortuni

Una volta presentata la denuncia infortunio INAIL online, il lavoratore infortunato, due o tre giorni prima della scadenza della prognosi indicata sul certificato medico del pronto soccorso, deve recarsi alla visita medica presso gli ambulatori INAIL.

A seguito della visita medica INAIL, l'istituto provvede a:

- fissare un nuovo appuntamento in caso di continuazione della temporanea e un certificato medico infortunio Inail da consegnare al datore di lavoro;
- chiudere l'infortunio temporaneo con un certificato di chiusura definitiva da consegnare in azienda per poter riprendere il lavoro.



6

Infortuni

Si ricorda che, la **mancata denuncia infortunio INAIL** da parte del datore di lavoro entro 2 giorni dal ricevimento del certificato medico o in caso di ritardata presentazione, viene sanzionato con una multa amministrativa da € 1.290,00 a € 7.745,00 sia da parte dell'Inail che dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tale sanzione, è prevista anche nel caso in cui il datore di lavoro non indichi o ometta completamente o parzialmente il codice fiscale del lavoratore nel modello di denuncia Inail, in tal caso l'ammontare della sanzione amministrativa è stabilito dall'art. 16, legge n. 251/1982.



7

In caso di Infortunio



8

Incidente in Itinere

L'**incidente in itinere Inail**, è la tutela dei lavoratori che subiscono infortuni durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro.

L'INAIL copre quindi l'infortunio in itinere anche se l'incidente occorso al lavoratore si verifica quando durante il normale percorso per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

L'infortunio sul lavoro in itinere è risarcito quando: per qualsiasi incidente avuto dal lavoratore durante il normale tragitto a prescindere dal mezzo di trasporto pubblico utilizzato, quindi anche in treno, a piedi, in autobus, taxi a patto che siano appurate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.



9

Incidente in Itinere

INFORTUNIO IN ITINERE: D.LGS. 38/2000 ART. 12

L'infortunio è tutelato in caso di interruzioni o deviazioni effettuate:

1. in attuazione di una direttiva del datore di lavoro
2. per "necessità" ossia dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti

ELEMENTI VALUTATIVI AI FINI DELL'INDENNIZZABILITA'

1. Normalità dl percorso
2. Individuazione del luogo di abitazione (residenza o domicilio)
3. Individuazione del luogo di lavoro
4. Deviazioni e/o interruzioni (comprese quelle necessitate)
5. Utilizzo dei mezzi (propri e non)

10

Incidente in Itinere

DEFINIZIONE DI NORMALE PERCORSO

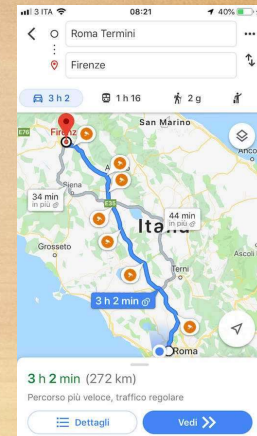
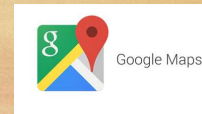
Il **normale** percorso generalmente coincide con:

- il percorso più breve e diretto
- Il percorso più lungo e meno diretto può essere giustificato solo da particolari
- condizioni di viabilità (es. *traffico, lavori in corso, ecc.*)

Il percorso può avvenire

- A piedi
- In bicicletta
- Con mezzi di trasporto pubblici
- Con mezzo di trasporto privato purché necessitato o percorsi misti (in parte a piedi, in parte con altri mezzi)*

**La giustificazione del mezzo privato trova fondamento solo se il mezzo pubblico impiega più di 1 h nel raggiungere la meta prefissata (luogo di lavoro)*



11

Incidente in Itinere

DEFINIZIONE DEL LUOGO DI ABITAZIONE

Il luogo di abitazione è il luogo dove l'assicurato dimora con una certa stabilità:

- **Può non coincidere con la residenza anagrafica**
- **Può prevalere sulla residenza anagrafica**

Scelta del luogo di abitazione:

Se il lavoratore ha fissato la sua residenza in un luogo diverso da quello lavorativo, il percorso è normale se la distanza tra i due luoghi è ragionevole (Cass. 3495/79), tenuto conto delle esigenze familiari del lavoratore.



12

Incidente in Itinere

DEFINIZIONE DEL LUOGO DI LAVORO

Il luogo di lavoro è definibile con:

- il luogo di lavoro dove l'assicurato presta abitualmente la propria attività lavorativa
- ogni luogo dove deve recarsi per ragioni lavorative.

E' equiparabile a luogo di lavoro:

- Il luogo dove viene svolta l'attività formativa
- Il luogo dove avviene la consegna degli attrezzi di lavoro
- Ogni luogo in cui l'assicurato si reca su ordine del datore di lavoro
- L'ambulatorio INAIL dove l'assicurato si reca per sottoporsi a visite mediche
- relativamente a precedenti infortuni subiti (*secondo delle linee guida per la trattazione dei casi di infortunio in itinere*)



13

Incidente in Itinere

DEFINIZIONE DI DEVIAZIONE

DEVIAZIONE : un percorso estraneo a quello lavorativo che comporta una modificazione del tragitto (*non è tutelato il relativo tratto di strada*)

Sono tutelate le deviazioni e le interruzioni *necessitate* ossia dovute a:

1. forza maggiore (es. malore, viabilità interrotta)
2. esigenze essenziali ed improrogabili (es. maltempo, esigenze familiari)
3. adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es. soccorso)



14

Incidente in Itinere

DEFINIZIONE DI INTERRUZIONE

INTERRUZIONE: ogni sosta effettuata durante il normale tragitto, o comunque una breve sosta compiuta dal lavoratore nel percorso dalla propria abitazione al luogo di lavoro, **che non alteri le condizioni di rischio** per l'assicurato, non integra l'ipotesi di "interruzione" ai fini dell'esclusione dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere (*)

*(Corte Costituzionale ordinanza 11 gennaio 2005)



15

Incidente in Itinere

Uso del Mezzo Privato ed Indennizzabilità

- Non esistono mezzi pubblici di trasporto che collegano il luogo di abitazione con il luogo di lavoro.
- Non c'è coincidenza tra l'orario dei mezzi pubblici e quello del lavoro (es. orario treno incompatibile). Il risparmio di tempo, utilizzando il mezzo privato, deve essere **pari o superiore a un'ora** per ogni tragitto, deve avere carattere di regolarità ed essere oggettivamente riscontrabile (variante covid-19 permette una maggiore apertura nei confronti dei mezzi privati).
- I tempi d'attesa derivanti dall'uso dei mezzi pubblici rendessero troppo lunga l'assenza del lavoratore dalla famiglia.
- È notevole la distanza tra abitazione e luogo di lavoro: l'uso del mezzo privato è giustificato per distanze superiori a 1Km da percorrere a piedi per ogni singolo tragitto. (bicicletta)



16

Incidente in Itinere

La copertura assicurativa è estesa anche quando:

Quando più lavoratori utilizzano un unico mezzo di trasporto privato necessitato.

Sono, pertanto, giustificate e tutelate le deviazioni per andare a prendere i colleghi.

CONDIZIONI DI RISARCIBILITA'

Mezzo pubblico:

1. Finalità lavorativa
2. Normalità del tragitto
3. Compatibilità con gli orari dei mezzi pubblici

Mezzo privato:

1. Finalità lavorativa
2. Normalità del tragitto
3. Assenza di deviazioni o interruzioni per motivi personali
4. Incompatibilità con gli orari dei mezzi pubblici
5. Lunghezza del percorso (1 km.)

17

Incidente in Itinere

Resta, invece confermato che riguardo all'infortunio accaduto per colpa del lavoratore, gli aspetti soggettivi della condotta dell'assicurato (negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme) non assumono rilevanza ai fini dell'indennizzabilità, in quanto la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro, salvo che si tratti di comportamenti così abnormi da sfociare nel rischio elettivo.

Importante: l'infortunio sul lavoro in itinere causato dal **consumo di alcool, droga e di psicofarmaci**, non è indennizzabile dall'INAIL come la mancanza della patente di guida da parte del conducente.

18

Incidente in Itinere

RISCHIO ELETTIVO

(Escludente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro)

Secondo la definizione ormai consolidata in giurisprudenza, per rischio elettivo si intende "quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento" (cfr., *ex plurimis*, Cass. 22.2.2012, n. 2642).

19

Incidente in Itinere

RISCHIO ELETTIVO

I giudici di legittimità hanno a più riprese affermato che tale genere di rischio si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi:

- presenza di un atto non solo volontario, ma anche abnorme, nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive;
- direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le iniziative, pur incongrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive;
- mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 2.10.2009, n. 21113).



20

Malattia Professionale

La malattia professionale (detta anche "tecnopatia") è la patologia che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa a causa della presenza di fattori presenti nell'ambiente nel quale presta servizio. Si distingue dall'infortunio sul lavoro perché l'infortunio si verifica **in modo tendenzialmente immediato** che incide istantaneamente e in modo traumatico sulla salute del lavoratore (la c.d. causa violenta), mentre la malattia professionale si sviluppa **nel tempo per l'esposizione** ad un fattore di rischio.

21

Malattia Professionale

La copertura INAIL: MALATTIA TABELLATA



Con il **D.P.R. n. 1124 del 1965**, che ha disciplinato il funzionamento dell'**INAIL**, è stato previsto un sistema assicurativo che tutela il lavoratore che contrae una malattia professionale. In particolare, l'**art. 3** della legge stabilisce che rientrano nella copertura INAIL le malattie professionali comprese nelle tabelle inserite negli **allegati 4 e 5** che sono stati progressivamente aggiornati sino all'intervento effettuato con il **D.M. 9 aprile 2008**.

Queste tabelle indicano complessivamente 85 categorie di malattie per il **settore dell'industria** e altre 24 per il **settore agricolo**, che – quando si manifestano – si presumono dovute all'attività lavorativa e che quindi vengono ricomprese nella copertura assicurativa. Si tratta delle c.d. **malattie tabellate**, così definite appunto perché inserite nelle tabelle richiamate dalla legge.

In altre parole, quando il lavoratore contrae una di queste malattie deve soltanto dimostrare di essere stato adibito ad una lavorazione collegata a quella specifica malattia per potere ottenere le prestazioni INAIL.

22

Malattia Professionale



La copertura INAIL: MALATTIA NON TABELLATA

Il lavoratore, tuttavia, può contrarre anche altre **malattie, non indicate nelle tabelle** causate però sempre da fattori di rischio presenti nel luogo in cui questo prestava l'attività lavorative. In questa ipotesi, per poter ottenere le prestazioni INAIL, il lavoratore dovrà dimostrare che la malattia (non compresa nelle tabelle) trova la sua causa da elementi presenti nell'ambiente in cui ha lavorato. In termini tecnici si dice che il lavoratore è onerato della prova del nesso causale tra malattia e condizioni di lavoro. Si parla in questi casi di **malattie professionali non tabellate**.

23

Malattia Professionale

La denuncia di malattia professionale

Per ottenere le prestazioni da parte dell'INAIL in caso di malattia professionale è necessario effettuare una denuncia. In particolare il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro di avere contratto la malattia professionale entro **15 giorni** dal momento in cui questa si manifesta.

Il datore di lavoro, a sua volta, deve inviare all'INAIL la relativa denuncia entro i successivi **5 giorni**.

L'invio va effettuato alla sede **INAIL competente per territorio**, ovverosia quella in cui l'assicurato ha il domicilio. Alla denuncia va allegato il certificato medico che a sua volta deve specificare:

- il **domicilio** dell'ammalato
- il **luogo** dove si trova ricoverato
- una **relazione** dei sintomi della malattia.

24